

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1563-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE PONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1974
(V. Stampato n. 2816)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1974*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29,
concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la
presentazione delle domande di definizione delle pendenze
in materia tributaria

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVI SENATORI. — Il decreto-legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 1974, proroga al 31 marzo 1974 i termini di presentazione delle domande per la definizione agevolata delle pendenze tributarie arretrate. Provvede altresì ad ampliare il numero delle sedi abilitate a ricevere le domande stesse.

L'opportunità di questo provvedimento, rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti e con la sola astensione dell'opposizione di sinistra, oltre che dalle ragioni illustrate nella relazione del Governo, è messa in evidenza dalla seguente serie di date:

5 novembre 1973 - emanazione del decreto-legge n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

19 dicembre 1973 - il Senato della Repubblica approva con emendamenti la conversione in legge del suddetto decreto-legge;

15 gennaio 1974 - vengono emanate, a cura della Direzione generale del contenzioso del Ministero delle finanze, le prime « istruzioni ministeriali » (98 pagine) relative all'interpretazione della complessa materia;

11 febbraio 1974 - viene diramata, sempre a cura della citata Direzione generale, una circolare (16 pagine) integrativa alle prime « istruzioni ».

Dal 19 dicembre (data di definitiva approvazione del provvedimento di sanatoria) al 28 febbraio (data ultima per presentare la domanda) intercorrono 71 giorni: se dunque la pubblica amministrazione ha sentito il bisogno di un intervento illustrativo così ampio e ripetuto — a 44 ed a 21 giorni dall'ultima data utile — non deve fare meraviglia se da molte parti è stato chiesto di consentire ai contribuenti un maggior lasso di tempo per esaminare a fondo ogni caso particolare.

In pratica il provvedimento di sanatoria, approvato il 19 dicembre dello scorso anno, ha cominciato a funzionare solo dopo la emanazione delle prime istruzioni: non si può pertanto negare ai cittadini la necessaria

pausa di riflessione che la pubblica amministrazione si è concessa dal 19 dicembre al 15 gennaio.

È giusto, in proposito, notare che la complessità riscontrata nell'attuazione del cosiddetto « condono » deriva anche dalla scelta di politica fiscale fatta dal decreto-legge originario: la voluta automaticità non poteva che portare alla rigidità di un provvedimento che, per quanto meditato, non poteva prevedere tutti i casi possibili.

Del resto lo scorrimento di un mese dei termini previsti inizialmente non risulterà solo favorevole ai contribuenti, ma anche all'Erario, che potrà raggiungere più compiutamente quella accelerazione di entrate straordinarie, che oggi è tanto necessaria e che era una delle attese del decreto-legge n. 660.

Circa la forma del provvedimento, pur convenendo sull'opportunità di utilizzare lo strumento del decreto-legge per prorogare i termini di un mese, anziché l'atto amministrativo che avrebbe consentito uno scorrimento massimo di soli 10 giorni, il relatore concorda con l'opinione di coloro che avrebbero di gran lunga preferito che questo decreto-legge non portasse la data del 2 marzo, ma una data anteriore a quella del 28 febbraio, che si intendeva modificare.

Nel corso dell'esame del disegno di legge è stato illustrato dal senatore Segnana il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerato che il provvedimento recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria di cui al decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, prevede, all'articolo 3, in mancanza dell'accertamento dell'ufficio, un criterio di definizione automatica sulla base dell'ultimo imponibile definito;

considerato che l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto applicabile la disposizione nei confronti delle società e degli altri soggetti tassabili in base al bilancio anche in presenza di dichiarazioni in perdita, mentre ha ritenuto che la stessa disposizione, nei

confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio, si rende applicabile soltanto in presenza di un imponibile fiscalmente positivo e non anche in presenza di un risultato in perdita o semplicemente inferiore al minimo imponibile, anche se accertato dall'ufficio;

considerato che la discriminazione effettuata si risolve in grave danno proprio per la massa dei contribuenti minori, quali i medi e piccoli commercianti ed artigiani che, per essere stati chiamati dalla riforma a nuovi e gravosi oneri fiscali, sono invece da considerare i principali destinatari del provvedimento di condono, diretto appunto a facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento tributario;

ritenuto che la predetta interpretazione non rispecchia la volontà del legislatore e si traduce in pratica nella esclusione dal provvedimento di condono proprio dei pic-

coli e medi contribuenti — a differenza di quanto si verifica, al contrario, nell'identica situazione, per le società ed i soggetti tassabili in base al bilancio — con innegabili riflessi negativi sull'instaurazione di un nuovo clima di rapporti tra fisco e contribuenti, voluto dalla riforma,

invita il Governo

a diramare precise e immediate istruzioni dirette ad eliminare la discriminazione creatasi ed a consentire la più ampia adesione al provvedimento di condono »:

Il rappresentante del Governo, sottosegretario Macchiavelli, si è dichiarato favorevole all'accoglimento di tale ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il relatore conferma il parere favorevole della 6^a Commissione e raccomanda agli onorevoli senatori una sollecita approvazione.

DE PONTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.